

**CONCESSIONE DEL COMPENDIO DI PROPRIETÀ DELLA CITTÀ DI
TORINO SITO IN TORINO – VIA ALESSANDRIA 15**

Con la presente scrittura privata non autenticata, redatta in duplice originale, tra la:

CITTÀ di TORINO, Piazza Palazzo di Città n. 1, codice fiscale 00514490010, rappresentata da..... domiciliat* per la carica in Torino presso il Palazzo Municipale, in qualità di Dirigente della Divisione Patrimonio, tale nominata con provvedimento del Sindaco in data....., con i poteri per quanto infra in forza della deliberazione di Giunta Comunale della Città di Torino, approvata in data 8/10/2019 (mecc. n° 201904123/004), nonché in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n° e della propria determinazione dirigenziale n. del....., e

L'ASSOCIAZIONE, con sede legale in – codice fiscale, in questo atto rappresentata da e domiciliata , ai fini del presente atto, presso la sede legale della predetta, nella sua qualità di legale rappresentante della stessa nominato con di seguito anche denominata “Concessionario”);

tra le suddette parti si conviene e stipula quanto segue:

ARTICOLO 1 - OGGETTO

L'Amministrazione Comunale concede a..... ai sensi e secondo le disposizioni regolamentari della Città di Torino per la concessione di immobili comunali ad Enti ed Associazioni (Regolamento n. 397/21) l'utilizzo dei locali di proprietà comunale aventi una superficie catastale di

mq. - posti al censiti al Catasto Fabbricati al Foglio part..... come meglio individuati nella planimetria allegata al presente atto (all. A), per farne parte integrante e sostanziale. Bene presente nell'inventario dei Beni Immobili della Città di Torino alla Pratica

Nei locali non sono presenti beni mobili inventariati di proprietà della Città.

ARTICOLO 2 - DESTINAZIONE DELL'IMMOBILE

I locali oggetto del presente contratto sono da destinarsi esclusivamente allo svolgimento delle attività indicate all'interno della proposta progettuale; in particolare, potranno essere esercitate unicamente attività nei campi seguenti: interventi a carattere educativo in campo socio-assistenziale finalizzati a sostenere, attraverso percorsi educativi strutturati, ragazze e ragazzi le cui opportunità di crescita siano condizionate da fragilità di carattere sociale, economico, familiare o personale; politiche per il potenziamento dell'inclusione sociale e la riduzione delle disuguaglianze e delle fragilità educative.

Il mutamento della destinazione d'uso del bene, la sub-concessione - anche parziale - dello stesso, la cessione del contratto a terzi sono vietate e producono *ipso iure* la decadenza della concessione, salvo, nel solo caso di sub-concessione, autorizzazione espressa della Città.

In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti, la Città potrà esigere la restituzione immediata del bene, con incameramento integrale della cauzione, impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni conseguenti all'inadempimento, previa declaratoria della decadenza dalla concessione. In tale caso l'immobile dovrà essere

riconsegnato, libero e sgombri da persone e cose, nello stato in cui si trova senza che la Città stessa sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo o risarcimento di qualsiasi titolo.

ARTICOLO 3 - CANONE

Il Concessionario si impegna a versare alla Città di Torino un canone annuo, determinato in applicazione dell'art. 19 del Regolamento comunale n. 397 (Regolamento per l'acquisizione, Gestione e Valorizzazione dei Beni Immobili), pari a **Euro fuori campo IVA** = a fronte di un valore di mercato stimato in Euro

Il canone così determinato sarà soggetto all'aggiornamento in misura pari al 75% della variazione in aumento dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati pubblicato annualmente dalla Gazzetta Ufficiale.

L'aggiornamento di cui sopra sarà operato senza necessità di ulteriori comunicazioni al Concessionario.

Il Concessionario sarà tenuto a corrispondere tale canone dal primo giorno del mese successivo alla data di stipula del presente atto. Il canone dovrà essere versato in rate trimestrali anticipate, mediante apposito bollettino che sarà inviato dalla società di riscossione, oltre a rimborso per eventuali oneri accessori e quant'altro a carico del Concessionario in base alla legge ed al presente atto.

Nel caso di mancata ricezione del bollettino entro il giorno 15 del primo mese del trimestre di competenza, sarà cura del Concessionario contattare l'ufficio del Comune di Torino o della società di riscossione deputato alla riscossione dei canoni.

Il pagamento non può essere sospeso, né ritardato, né eseguito in misura

parziale in base a pretese od eccezioni di sorta.

Il mancato pagamento di due rate anche non consecutive costituisce motivo di decadenza della concessione e dà luogo alla automatica costituzione in mora del conduttore anche agli effetti del pagamento degli interessi legali, con riferimento al periodo di ritardo, senza necessità di diffida, salva ed impregiudicata la richiesta di maggiori danni. In caso di decadenza della concessione l'Amministrazione Comunale conserverà per intero il canone per il trimestre in corso.

Si conviene che qualora alla scadenza dei termini di vigenza del presente contratto il Concessionario permanga nella detenzione dei locali nel periodo intercorrente tra la data di scadenza contrattuale (o di risoluzione anticipata) e la data di eventuale stipula di un nuovo contratto o del rilascio/sgombero dei locali stessi, dovrà corrispondere un'indennità avente il medesimo importo del canone pattuito con il presente contratto, cui saranno eventualmente applicati gli aumenti ISTAT automaticamente maturati e sarà tenuto all'adempimento delle obbligazioni tutte di cui al presente contratto.

ARTICOLO 4 –DURATA

La concessione ha la durata di **anni** ____ con decorrenza dalla data di stipula del presente atto e pertanto dal al

Alla scadenza il contratto non si rinnova automaticamente. Qualora interessato alla prosecuzione del rapporto, il concessionario dovrà presentare domanda di rinnovo, perentoriamente entro il 180° giorno precedente la data di scadenza contrattuale, nei casi e con le modalità previste dalle norme regolamentari della Città.

Il Concessionario ha la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto

con un preavviso di mesi 3. In tale caso rimarranno a carico del Concessionario tutte le spese sostenute per gli interventi di cui all'art. 7 senza alcun onere o indennità di sorta per il concedente, restando inteso che non potrà pretendere alcun risarcimento o compenso nel caso di restituzione anticipata dell'immobile derivante da propria determinazione.

ARTICOLO 5 – REVOCA E DECADENZA

Per superiori esigenze di interesse pubblico la concessione potrà essere revocata con un preavviso di sei mesi. Il concessionario non potrà pretendere alcun risarcimento o compenso nel caso di restituzione anticipata dei locali.

Alla scadenza, od in caso di restituzione anticipata, i locali dovranno essere riconsegnati alla Città in buono stato di uso e manutenzione.

In caso di gravi e/o reiterati inadempimenti agli obblighi posti a carico del Concessionario, il Comune di Torino si riserva di pronunciare la decadenza dalla Concessione ed esigere la restituzione immediata del bene, restando impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni conseguenti alle inadempienze.

ARTICOLO 6 – CONSEGNA

L'immobile è consegnato al Concessionario nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, che il concessionario dichiara di ben conoscere in esito a sopralluogo effettuato in data, propedeutico alla partecipazione all'Avviso Pubblico n. 4/2025.

La Città non è tenuta ad alcun risarcimento qualora lo stesso presenti vizi o vincoli tali da pregiudicarne in tutto od in parte l'utilizzo.

ARTICOLO 7 – MANUTENZIONE

Il Concessionario provvede a propria cura e spese all'esecuzione di tutte le opere necessarie a rendere utilizzabile il bene in relazione all'uso convenuto; tra gli interventi posti a carico del Concessionario si intendono anche gli oneri di progettazione, collaudo, acquisizione di autorizzazioni o concessioni previste dalle vigenti norme o di prossima emanazione in materia, incluso l'aggiornamento catastale tanto al C.T. quanto al C.F. Tale obbligo sussiste anche nel caso in cui la variazione catastale determini la necessità di adeguamento/aggiornamento catastale di altre porzioni immobiliari non oggetto di concessione, che dovranno essere eseguite a cura e spese del concessionario.

Il concessionario si impegna a sgomberare a propria cura e spese eventuali masserizie presenti in loco.

Il Concessionario si impegna a produrre inoltre la certificazione, redatta da un tecnico abilitato, che attesti che i locali presentano la sussistenza di tutte le condizioni necessarie ai fini dell'agibilità per la tipologia di utilizzo cui vengono destinati, inclusa l'adozione di un programma di controllo e manutenzione o l'eventuale bonifica in caso di accertata presenza di amianto. La Città non è tenuta a corrispondere alcun risarcimento in caso di mancato ottenimento delle suddette certificazioni.

Il concessionario dovrà verificare, di concerto con i competenti Servizi della Città, la regolarità edilizia della attuale consistenza, oltre a quanto riportato, e dovrà anche in conformità al proprio progetto di utilizzo ricondurre lo stato dei luoghi alla formale legittimità. I costi che il concessionario dovrà sostenere per la demolizione e/o la sanatoria dei manufatti presenti in loco, privi di idoneo legittimo titolo, saranno a suo

esclusivo onere.

È a carico del Concessionario la manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali e degli impianti, nonché dell'area esterna dell'immobile, compresi gli eventuali interventi per l'adeguamento degli stessi alle vigenti norme ed alle misure di sicurezza e di prevenzione incendi nonché gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione delle eventuali barriere architettoniche ove fattibile/possibile.

Il Concessionario assume, inoltre, a proprio carico la manutenzione ordinaria e straordinaria delle zone verdi; tale attività prevede, tra gli altri, gli interventi di potatura degli alberi, il controllo di stabilità, l'abbattimento, la gestione degli sfalci e, in generale, tutte le azioni riguardanti il mantenimento in salute della componente arborea presente in loco. Alla Città spetta esclusivamente il compito di autorizzare gli interventi sul patrimonio arboreo, compresi eventuali lavori e scavi che dovessero interferire con lo stesso, che il Concessionario decidesse di effettuare. L'esecuzione delle operazioni di manutenzione straordinaria del verde e delle alberature dovrà essere preceduta da una relazione tecnica da indirizzare alla Divisione Verde e Parchi, che autorizzerà le opere impartendo le direttive ritenute necessarie, anche secondo quanto previsto dal Regolamento Comunale vigente in materia.

I lavori di sistemazione, adeguamento, manutenzione e le attività dovranno svolgersi secondo modalità tali da non arrecare disturbo ai residenti della zona. Se necessario, il Concessionario dovrà adottare le opportune misure di isolamento acustico dei locali.

Gli interventi (ad esclusione di quelli di manutenzione ordinaria) dovranno ottenere il preventivo nulla osta patrimoniale.

Nessuno onere dovrà gravare sulla Città sia per l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni sia per l'esecuzione dei lavori; relativamente alle modifiche, innovazioni o trasformazioni ai locali ed agli impianti eseguiti anche in presenza di preventiva autorizzazione, la Città resta comunque esonerata da ogni responsabilità per danni alle persone e/o allo stabile che possano verificarsi in conseguenza a tali modifiche, innovazioni o trasformazioni.

In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti, la Città potrà esigere la restituzione immediata del bene, impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni conseguenti all'inadempimento.

Tutti gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui al presente articolo permangono in capo al Concessionario anche successivamente alla scadenza contrattuale qualora permanga la detenzione dell'immobile stesso.

ARTICOLO 8 – RESTAURI E RIPARAZIONI

Fatti in ogni caso salvi tutti gli oneri ed obblighi dell'art. 7, la Città potrà in ogni tempo eseguire, sia all'esterno che all'interno dell'immobile, tutte le riparazioni e tutti gli impianti che ritiene opportuni a suo insindacabile giudizio nonché qualunque opera di abbellimento e di restauro dell'immobile, senza obbligo di compenso di sorta a favore del Concessionario, indipendentemente dalla durata delle opere.

ARTICOLO 9 – PROPRIETÀ

Tutte le nuove opere realizzate sull'immobile oggetto della presente concessione sono acquisite in proprietà dalla Città dal momento della loro esecuzione, ai sensi dell'art. 934 del Codice Civile, senza che questa sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo o risarcimento a qualsiasi titolo,

in deroga all'art. 936 secondo comma c.c.

ARTICOLO 10 – SPESE E UTENZE

Per effetto del presente contratto il Concessionario assume in proprio ogni onere ed adempimento relativo alla gestione ed amministrazione dei locali.

L'immobile in oggetto è attualmente sprovvisto di utenze attive.

Saranno a carico del Concessionario tutte le spese di utenza, nonché le imposte, qualora dovute; in particolare:

- le spese relative ai consumi di energia elettrica;
- le spese relative ai consumi d'acqua;
- le spese relative al riscaldamento/raffrescamento;
- le spese relative all'utilizzo di impianti telefonici fissi, sia per la fonia che per i dati;
- la tassa raccolta rifiuti;

La Civica Amministrazione non è responsabile per nessuna causa di eventuali interruzioni nella fornitura delle stesse.

Sono a carico del Concessionario le spese relative all'installazione, sostituzione, riparazione e manutenzione dei misuratori, nonché tutte le altre spese relative all'uso, alla conservazione e manutenzione.

ARTICOLO 11 – MOROSITÀ

Il mancato pagamento di due rate anche non consecutive e/o delle quote per gli oneri accessori, entro i termini stabiliti costituisce motivo di decadenza della concessione.

ARTICOLO 12 – RESPONSABILITÀ

Il Concessionario è costituito custode dell'immobile in concessione ed

esonera espressamente la Città di Torino da ogni responsabilità per i danni diretti o indiretti che possano provenirgli per fatti od omissioni, dolosi o colposi, anche di terzi.

Il Concessionario terrà l'Amministrazione comunale indenne da molestia o pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno che possa derivare a questi ultimi per effetto della concessione, sia durante il periodo di esecuzione di eventuali lavori di adeguamento o miglioria, sia durante il corso della concessione medesima.

Il Concessionario assume interamente a proprio carico qualsiasi responsabilità connessa all'utilizzo del bene, la gestione dello stesso, il suo stato manutentivo e tutti i danni eventualmente cagionati a persone e cose anche per il fatto dei propri dipendenti o appaltatori, ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile. Risponderà di tutti i fatti di gestione e del comportamento del proprio personale, dei soci o di altri cittadini presenti nei locali a vario titolo. Si impegna ad adottare tutte le misure idonee a prevenire eventi dannosi nell'esercizio dell'attività, che dovrà essere improntata a condizioni di massima sicurezza e dovrà essere attuata con tutti gli accorgimenti offerti dalla tecnica; manleva espressamente la Città da ogni derivante pregiudizio anche ai sensi dell'art. 2050 e 2051 del Codice Civile. Il Concessionario, inoltre, nell'esercizio dell'attività presso l'immobile, qualora si avvalga di personale, è esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni in materia di prevenzione, protezione, sicurezza, salute e igiene del lavoro, contenute nel D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni manlevando la Città da eventi dannosi che possano derivare.

ARTICOLO 13 – ASSICURAZIONI

Il Concessionario risponde direttamente, manlevando la Città di Torino da ogni responsabilità a riguardo, delle conseguenze relative a sinistri comunque coinvolgenti personale del Concessionario, lavoratori, ospiti, utenti e ogni altra persona comunque immessa nei locali, relativamente a danni alla persona o alle cose determinatesi all'interno dell'area/immobile oggetto di concessione. Tale responsabilità è riferita sia a eventuali danni derivanti dalle strutture concesse sia dall'attività gestita ordinaria o connessa a iniziative specifiche.

L'Amministrazione non assume mai, in alcun caso, sia sul piano assicurativo che per qualsiasi altro rapporto giuridico, la qualità di coobbligato solidale per qualsivoglia obbligazione del Concessionario.

Ai sensi del Regolamento n. 397/2021 il Concessionario ha stipulato la seguente polizza assicurativa a copertura della Responsabilità Civile per tutti i danni cagionati a terzi o beni di terzi (RCT) e RCO n. intestata a, rilasciata da..... in data

La copertura assicurativa dovrà essere mantenuta per tutta la durata del contratto e permanere anche dopo la scadenza in caso di legittima permanenza dell'associazione nei locali.

Pertanto con cadenza annuale il concessionario dovrà consegnare all'Amministrazione concedente copia della quietanza dei pagamenti dei ratei assicurativi per le successive annualità.

I rischi non coperti dalle Polizze, nonché gli scoperti e le franchigie, si intendono a carico esclusivo del Concessionario.

Relativamente ai beni mobili del concessionario presenti all'interno

dell'immobile il Comune di Torino non risponde di danni di sorta salvo che siano ad esso direttamente imputabili e pertanto il concessionario, allo scopo di tutelare detti beni, dovrà garantire l'esistenza su di essi di apposita polizza assicurativa.

Resta inteso che la presente clausola non altera il diritto dell'assicuratore di recedere dal contratto ai sensi del codice civile e delle condizioni di polizza, con l'impegno a indirizzare l'avviso di recesso, oltre al Contraente, anche e contestualmente alla Città di Torino, con il preavviso dovuto ai sensi di polizza.

Il Concessionario, all'atto della stipula del presente contratto, consegna copia delle polizze unitamente alla quietanza del pagamento del premio.

ARTICOLO 14 - GARANZIE

Il concessionario ha prestato, a garanzia degli obblighi contrattuali assunti con il presente atto, ai sensi di legge (articolo 54 Titolo 2 Capo 2 Regio Decreto numero 827/1924 del 23 maggio 1924) e dell'art. 36 del Regolamento per l'acquisizione, gestione e valorizzazione dei beni immobili n. 397 della Città di Torino (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 12 aprile 2021 n. DEL 280/2021), una cauzione in misura pari a **Euro**, corrispondente a tre mensilità del canone, mediante deposito cauzionale improduttivo di interessi di euro..... mediante bonifico bancario a favore della Città di Torino - quietanza n., rilasciata da Unicredit S.p.a., Tesoreria Civica della Città.

Il deposito cauzionale non potrà imputarsi in conto canoni e sarà restituito dopo la riconsegna del bene, sempre che tutti gli obblighi di cui al presente

atto siano stati adempiuti e previa constatazione che l'immobile venga riconsegnato senza alcun danno. La Città resta fin d'ora autorizzata a trattenere definitivamente l'importo della garanzia versata, quale risarcimento per eventuali danni riscontrati nell'immobile e per eventuali debiti o inadempimenti del Concessionario, salvo ed impregiudicato ogni maggior diritto della Città.

ARTICOLO 15 - ACCERTAMENTI

I Funzionari dell'Amministrazione Comunale, muniti di tesserino di riconoscimento, potranno accedere, previo avviso anche telefonico ai concessionari, nell'immobile dato in concessione per accertamenti ed operazioni nell'interesse dell'Amministrazione comunale.

ARTICOLO 16 – RELAZIONI ANNUALI

Alla scadenza di ciascuna annualità, il Concessionario dovrà presentare alla Città di Torino idonea relazione sull'attività svolta. Dovrà inoltre produrre un rendiconto sulle opere di manutenzione effettuate nel corso dell'anno stesso, nonché - in caso di accertata presenza di amianto - la relazione concernente il programma di controllo e manutenzione o l'eventuale bonifica in modo da comprovare se siano stati attuati i programmi e le finalità prefissati e se continuino a sussistere i requisiti richiesti. La mancata presentazione della relazione predetta, di cui al primo comma del presente articolo è causa di decadenza della concessione medesima.

ARTICOLO 17 - RICONSEGNA

Alla scadenza della concessione, o in caso di restituzione anticipata, il

Concessionario dovrà restituire l'immobile in buono stato d'uso e manutenzione, con tutte le migliorie apportate senza alcun onere per la Città, previa sottoscrizione di apposito verbale di riconsegna.

ARTICOLO 18 - VINCOLI

Con nota Ministeriale del 9 aprile 2019 l'immobile di via Alessandria 12 è stato dichiarato di interesse culturale. Con Decreto n. del la Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale del Piemonte ha autorizzato la concessione in uso ai sensi dell'art. 57-bis del medesimo Decreto. L'efficacia di detta autorizzazione è vincolata alle prescrizioni di seguito indicate e meglio dettagliate nel provvedimento autorizzativo, che il Concessionario si obbliga a rispettare.

.....
.....
.....

ARTICOLO 19 – DOMICILIO E CARICHE SOCIALI

Per gli effetti della presente concessione, il Concessionario elegge il proprio domicilio in.....

È fatto obbligo al Concessionario di comunicare tempestivamente alla Città di Torino i cambiamenti connessi alla modifica delle cariche sociali con specifico riguardo a quelle relative al soggetto che ha la rappresentanza dell'Associazione, nonché le eventuali variazioni dei recapiti.

ARTICOLO 20 - CLAUSOLA FISCALE

Tutte le spese, imposte e tasse, presenti e future, inerenti e conseguenti per il presente atto, nonché tutte le spese contrattuali, sono a totale carico del Concessionario.....

ARTICOLO 21 - MODIFICHE DEL CONTRATTO

Ogni modifica al presente contratto (all'infuori di quelle imposte per legge ad una o ad entrambe le parti) dovrà essere formulata, pena la sua nullità, in forma scritta. Eventuali acquiescenze o tolleranze della Città di Torino non costituiranno, in alcun caso, modifiche contrattuali.

Nel caso in cui dovessero insorgere controversie in ordine all'interpretazione o all'applicazione del presente contratto, sarà unicamente competente il Foro di Torino.

ARTICOLO 22 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Le parti danno atto di essersi reciprocamente fornite tutte le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE. In quest'ottica, i dati personali acquisiti nell'ambito del perfezionamento del Contratto e nella fase precontrattuale saranno fatti oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni di cui al citato Regolamento per le sole finalità di gestione di queste fasi, per l'adempimento di obblighi di legge e per eventuale contenzioso. Il trattamento dei dati personali in parola sarà effettuato, applicando adeguate misure di sicurezza, con l'ausilio di strumenti informatizzati nonché in formato cartaceo ad opera di personale espressamente autorizzato ovvero di fornitori terzi funzionalmente connessi all'esecuzione del Contratto che opereranno quali Responsabili ovvero Titolari autonomi dei relativi trattamenti.

Titolare del Trattamento per il conferimento in essere è il Comune di Torino, Piazza Palazzo Città n. 1, 10121- Torino.

Il Comune di Torino ha nominato un Responsabile per la Protezione dei dati contattabile all'indirizzo email rpd-privacy@comune.torino.it

Letto, approvato e sottoscritto, in segno di integrale accettazione, senza riserve, in data

IL CONCESSIONARIO: per

Letto, approvato e sottoscritto, in segno di integrale accettazione, senza
riserve, in data

IL CONCEDENTE: per la Città di Torino,

Il concessionario dichiara di approvare specificatamente le condizioni di cui
agli articoli del presente atto, in data

IL CONCESSIONARIO: per